Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 12 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1938-XVI, n. 1560.

Modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 che reca modificazioni al predetto R. decreto-legge;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 456 che reca norme per il miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243 che reca norme per il trattamento di riposo del personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594 convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245 che reca provvedimenti a favore di marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 che reca norme per l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria;

Vista la legge 6 giugno 1935 n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 che reca norme sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842 che reca norme per la sistemazione previdenziale del personale delle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla previdenza della gente di mare, nell'interesse di particolari categorie di marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la marina e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore del presente decreto la « Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare » costituita ai sensi del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e la « Gestione speciale per il personale delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati », costituita e disciplinata dal R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, dal R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, e dal R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono fuse in unico ente morale che assume la denominazione « Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara ».

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara terrà due separate gestioni: la « Gestione marittimi » per l'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e successive modificazioni, e la « Gestione speciale » per l'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni.

Art. 2.

La Cassa è amministrata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e il presidente di questo ne ha la legale rappresentanza.

La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto predetto. Le esenzioni e i privilegi concessi dall'art. 124 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, si applicano anche agli inscritti ai Fondi speciali affidati in gestione alla Cassa medesima.

Art. 3.

Il Comitato amministratore della Cassa è composto:

a) del presidente dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, che lo presiede, e in caso di sua assenza o impedimento di uno dei vicepresidenti;

b) del direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

c) del direttore generale della marina mercantile;

d) dei rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale;

e) di tre rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e carico) e uno per la marina da pesca;

f) di tre rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, uno per il personale marittimo e per quello di terra della marina da traffico e uno per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dalle competenti organizzazioni sindacali e sono nominati con R. decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le comunicazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di cui agli articoli 11 e 15 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, fa parte anche il direttore generale della marina mercantile.

Per le incombenze relative alle gestioni della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara al Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, costituito ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge suddetto, sono aggiunti un membro effettivo ed un membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, è così modificato:

« Le persone dello stato maggiore che, avendo almeno 10 anni di navigazione effettiva, sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal Registro italiano navale ed aeronautico, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle Società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime, e dalle organizzazioni giovanili fasciste premarinare, a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti del presente decreto, versando, nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa, il contributo in ragione del nove per cento della competenza media dell'ultimo anno antecedente di navigazione ».

Per le persone chiamate in servizio a terra dagli Enti di cui al precedente comma, che non erano contemplati nell'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, il riconoscimento del servizio stesso non può essere concesso che per il biennio anteriore alla entrata in vigore di questo decreto, e deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data stessa.

Art. 6.

I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Cassa, il riconoscimento del lavorio valutato dall'autorità marittima per il conseguimento della patente di grado.

Tale riconoscimento è effettuato in ragione dei tre quinti della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa, del contributo in ragione del nove per cento della competenza media stabilita per gli allievi macchinisti, e deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data del rilascio della patente.

La facoltà di riscatto può essere esercitata dai macchinisti navali in prima in possesso della patente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè ne facciano domanda al Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data predetta, a pena di decadenza.

Art. 7.

Ai fini del conseguimento del diritto a pensione a carico della Cassa, ma non per la determinazione della misura di essa, è considerata valida la navigazione effettuata su Regie navi da marittimi che abbiano conseguito la pensione o il sussidio di cui all'art. 10 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

L'art. 21 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, è così modificato:

« Hanno diritto a pensione:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione e 60 anni di età.

Se tra i 20 anni di navigazione, 10 siano stati compiuti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 55 anni. Se siano stati compiuti almeno 20 anni di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione può essere liquidata a 50 anni;

b) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni di navigazione, a condizione che, in questo caso, nell'ultimo decennio anteriore alla presentazione della domanda di pensione o della dichiarazione di invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, abbiano compiuto almeno due anni di navigazione;

c) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza d'infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio ».

Art. 9.

La lettera *c*) dell'art. 33 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è così modificata:

« *c*) che non abbia liquidata una pensione o non abbia compiuti 20 anni di navigazione, ma ne abbia compiuti almeno 10 di cui due nell'ultimo decennio anteriore alla morte ».

Art. 10.

All'art. 13 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è aggiunto il seguente comma:

« L'obbligo della contribuzione vige pure per le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per i proprietari delle navi stesse ».

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, hanno facoltà di inscriversi alla Cassa.

Il servizio prestato durante l'appartenenza al ruolo speciale è riconosciuto in ragione dei tre quinti della sua durata agli effetti delle prestazioni della Cassa, purchè l'interessato versi in rate trimestrali posticipate un contributo del nove per cento della competenza media stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Gli ufficiali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono valersi della suddetta facoltà, facendone domanda alla Cassa entro sei mesi dalla data medesima e possono altresì chiedere di riscattare, nelle epoche e con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa, l'intero servizio prestato dalla data della loro ammissione nel ruolo speciale.

Gli ufficiali che entreranno a far parte del ruolo speciale potranno chiedere l'inscrizione entro sei mesi dalla data della loro ammissione nel ruolo medesimo.

Il Ministero della marina può autorizzare l'ufficiale a prelevare i contributi dalle somme dovute alla « Cassa ufficiali della Regia marina » a norma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098. In tal caso l'indennità di cui all'articolo 7 della legge stessa è liquidata in base alle residue somme effettivamente accreditate.

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dalla legge 9 aprile 1931, n. 456, è abrogato.

Nel caso in cui sia liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione corrisposta dalla Cassa è ridotta in modo che, cumulata con la rendita suddetta, non superi:

a) la retribuzione annua dell'inscritto nel caso di pensione ad esso liquidata;

b) il 50 per cento della retribuzione annua dell'inscritto nel caso che la pensione sia liquidata alla sola vedova e rispettivamente il 60, il 70 e il 75 per cento nel caso che con la vedova concorrano uno, due, tre o più figli minorenni;

c) il 50, il 60, il 70 e l'80 per cento della retribuzione annua dell'inscritto nel caso in cui la pensione, in mancanza della vedova, sia liquidata rispettivamente a meno di sei o a sei, a sette, a otto o più figli minorenni;

d) il 33 per cento della retribuzione annua dell'inscritto nel caso che la pensione sia liquidata ad uno dei genitori, in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere *b)* e *c)*.

La misura della pensione dovrà essere riveduta nel caso di variazione della pensione a carico della Cassa o della rendita corrisposta per infortunio o malattia professionale dai competenti istituti.

Art. 13.

All'art. 31 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'altra parte del servizio della leva di mare, prestato dopo il 1° gennaio 1920, come anche gli altri servizi militari di qualunque specie prestati dopo tale data e non valutati agli effetti delle prestazioni della Cassa, esclusi in ogni caso i periodi di tempo nei quali il militare sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari, sono computati per intero ai seguenti effetti:

a) nel caso in cui l'inscritto o la sua famiglia acquisti diritto a pensione a carico della Cassa, per una pensione supplementare a norma dell'art. 32;

b) nel caso in cui l'inscritto non consegua il diritto a pensione a carico della Cassa, per il conferimento di una pensione a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« Per la determinazione delle quote di pensione nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* si considera versato nel periodo di servizio militare il contributo della classe minima di retribuzione secondo il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« Le precedenti disposizioni non si applicano ai periodi di servizio militare che siano computati utili per una pensione a carico dello Stato in conseguenza di altre leggi ».

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1931, ma le somme eventualmente corrisposte dalla Cassa per un più favorevole trattamento non sono ripetibili.

Art. 14.

L'art. 32 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, è modificato come segue:

« I periodi di lavoro a terra per i quali l'inscritto abbia contribuito obbligatoriamente a termini del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono computati utili ai seguenti effetti:

a) se l'inscritto consegue il diritto a pensione a carico della Cassa senza che si siano verificate le condizioni richieste per una pensione a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, gli è liquidata una quota integrativa di pensione uguale al 20 % dell'importo complessivo dei contributi obbligatori versati, riversibile alla famiglia, con le norme del presente decreto. In tal caso sarà trasferita dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara la riserva matematica corrispondente ai contributi obbligatori versati;

b) se l'inscritto compie il 65° anno di età o anche prima se sia accertata la invalidità permanente e generica, senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 21 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa, l'intero periodo di navigazione mercantile è computato utile agli effetti del conseguimento di una pensione a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e per la determinazione della misura della pensione stessa secondo le norme degli articoli 60 a 63 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« In tal caso si considera versato e si trasferisce al fondo dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in relazione al periodo di navigazione compiuto dopo il 1° luglio 1920, la riserva matematica corrispondente al contributo della più alta classe di salario;

c) se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, potrà ottenere la liquidazione delle due pensioni, salvo quanto è disposto dall'art. 25 del presente decreto. Nella pensione a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale non è in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato ».

Art. 15.

Agli effetti del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura è considerato utile:

a) il servizio militare compiuto a terra nella Regia marina e negli altri corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'esercito operante, a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra;

b) il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 in Africa Orientale Italiana ed il servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, semprechè ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari;

c) il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;

d) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.

E' pure considerato utile ai soli effetti della determinazione della misura della pensione il periodo di inscrizione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, qualora l'interessato sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925.

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 28 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è modificato come segue:

« Se le persone che hanno liquidato una pensione in base all'art. 21 riprendono imbarco su navi munite di carte di bordo, o comunque soggette all'obbligo della contribuzione alla Cassa, il pagamento della pensione è sospeso ».

Art. 17.

L'art. 36 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è così modificato:

« Qualora l'inscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni legittimi, legittimati o naturali, purchè riconosciuti, una pensione uguale a tanti decimi della pensione di cui godeva o che sarebbe spettata al padre quanti sono i figli minorenni, ed in nessun caso inferiore a cinque decimi o superiore ad otto decimi di tale pensione.

« Se l'inscritto non lascia nè vedova, nè orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro, e risulta che l'inscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, spetta a questi una pensione uguale al terzo di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all'inscritto, sotto la deduzione degli eventuali assegni di cui fosse già provveduto.

« Tale pensione spetta alla madre cinquantenne o inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui o nubile, purchè abbia riconosciuto il figlio naturale ai sensi del Codice civile, e risulti che l'inscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno.

Se la morte dell'inscritto è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro il diritto alla pensione per il padre o per la madre nei casi previsti dai due comma precedenti, non è subordinato ad alcuna condizione di età ».

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 34 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, è così modificato:

« Perde il diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze. Essa ha però diritto, all'atto del nuovo matrimonio, purchè non abbia superato l'età di 35 anni e non abbia orfani del precedente matrimonio aventi diritto a pensione, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione sino ad allora goduta ».

Art. 19.

L'assegno mensile indicato nell'art. 38 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, è elevato alla misura di L. 100 per la durata di mesi sei per coloro che non conseguano l'assegno di cui all'articolo 65 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'assegno suddetto è corrisposto in una sola volta.

Art. 20.

All'art. 50 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è aggiunto il seguente comma:

« Sono inoltre esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni a carico della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara ».

Art. 21.

L'obbligo della contribuzione vige anche per il personale imbarcato su navi e natanti dello Stato che si trovano nei limiti e nelle condizioni di cui agli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 22.

A decorrere dal 1° luglio 1936 i cuochi e i domestici borghesi imbarcati su Regie navi devono essere inscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.

Essi sono soggetti all'obbligo dell'inscrizione alla Cassa per i periodi di servizio che prestano alle dipendenze delle mense di bordo su Regie navi in armamento o in riserva. Durante il periodo di servizio su Regie navi in disponibilità non vi è obbligo di contribuzione alla Cassa.

Ai fini dell'inscrizione il personale predetto è suddiviso in due categorie:

1ª categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi e maestri di casa unici;

2ª categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa.

La quota di contribuzione che a mente dell'art. 16 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è a carico del datore di lavoro, è corrisposta dall'amministrazione di ciascuna mensa di bordo.

Le competenze medie per la contribuzione alla Cassa sono indicate nella tabella di competenze medie stabilite per il personale della marina mercantile.

I contributi sono mensili e i relativi versamenti sono effettuati dai comandi delle Regie navi presso le cui mense il personale è in servizio.

I periodi di lavoro compiuti anteriormente al 1° luglio 1936 al servizio di mensa delle Regie navi sono calcolati a norma dell'art. 32 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996.

Art. 23.

L'ultimo comma dell'art. 18 e l'art. 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sono abrogati.

L'inscritto che abbia contribuito alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale durante periodi di navigazione o per le prestazioni di lavoro a terra negli uffici amministrativi delle Società di navigazione, può chiedere che il periodo di servizio prestato a terra sia riconosciuto per tre quinti come periodo di navigazione secondo le norme dell'art. 14 sub. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456.

Qualora l'inscritto raggiunga diritto alla liquidazione da parte della Gestione marittimi sarà trasferita alla stessa dalla Gestione speciale la riserva matematica a copertura dei periodi di navigazione riconosciuti. L'importo dei contributi

versati alla Gestione speciale, dedotta la parte occorrente per la detta copertura, darà luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, modificato dall'art. 5 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

Qualora l'inscritto che si trovi nelle condizioni del secondo comma del presente articolo non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà in esso prevista, i periodi di navigazione gli saranno riconosciuti come periodi di assicurazione alla Gestione speciale a cui sarà trasferita la riserva esistente presso la Gestione marittimi, sempre quando ciò renda possibile la liquidazione di una pensione presso la Gestione speciale e con le norme per essa in vigore.

Art. 24.

Il Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni può autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per l'inscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero delle comunicazioni come enti ausiliari dell'armamento.

Art. 25.

Il presente decreto che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 47. — MANCINI.

ALLEGATO.

TABELLA delle competenze medie mensili per gli ufficiali di complemento della Regia marina appartenenti al ruolo speciale istituito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1098:

Guardiamarina e sottotenente per la direzione macchine	L.	500
Sottotenente di vascello e tenente per la direzione macchine	»	600
Tenente di vascello e Capitano per la direzione macchine	»	700

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1561.

Istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962;

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire un Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Al Fondo di cui al precedente articolo affluiranno:

a) una parte, non superiore al 20 per cento, da determinarsi con decreto Ministeriale, delle somme versate dai privati per compensi dei servizi prestati nel loro interesse dal personale addetto alle imposte di fabbricazione;

b) una parte dei proventi contravvenzionali per violazioni alle leggi fiscali accertate dal suindicato personale.

Per la determinazione di questa seconda parte si osserveranno le disposizioni vigenti per il personale doganale.

Art. 3.

Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui all'art. 1 saranno stabilite ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1562.

Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato;

Visto l'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria, della Milizia nazionale della strada e del Corpo della polizia coloniale, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego, gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza fuori quadro, gli ufficiali della Regia marina a disposizione, i quali desiderano contrarre matrimonio, debbono presentare al proprio comandante di corpo o capo servizio la domanda indirizzata al Ministero competente e redatta sulla prescritta carta da bollo.

Da tale domanda deve risultare il nome, il cognome e l'età della futura sposa, il nome e il cognome del padre della medesima, il domicilio e la condizione sociale di entrambi.

Alla domanda di Regio assentimento deve essere allegato un estratto per riassunto dell'atto di nascita della promessa sposa e, nel caso che questa o l'ufficiale non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, deve essere allegato pure l'atto di consenso dei rispettivi genitori, redatto in forma legale.

Quest'ultimo documento viene poi restituito all'ufficiale all'atto dell'invio del certificato di Regio assentimento.

Qualora l'ufficiale chieda di sposare una donna di nazionalità straniera, alla domanda di Regio assentimento deve allegare un documento dal quale risulti la nazionalità della promessa sposa, rilasciato dalle competenti autorità. Analogo documento deve essere esibito se la donna chiesta in sposa abbia la cittadinanza italiana, ma sia nata o risieda all'estero.

Se la promessa sposa risulti divorziata alla domanda di Regio assentimento deve essere allegata, a cura dell'ufficiale, anche copia della sentenza di divorzio.

Se la promessa sposa è vedova alla domanda di Regio assentimento deve essere allegato, a cura dell'ufficiale, un estratto dell'atto di morte del primo marito.

Se al matrimonio si oppongono impedimenti per ragioni di età o quelli indicati dagli articoli 57, 59 (numeri 2 e 3), 60 e 62 del codice civile, l'ufficiale deve indicarli, specificando altresì la data della domanda presentata alle autorità stabilite dal Regio decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2233, per ottenere la dispensa in conformità delle vigenti disposizioni.

Nel caso di matrimonio contratto in extremis la domanda di Regio assenso deve essere gerarchicamente inoltrata al Ministero competente insieme all'atto di matrimonio e ai documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriore al matrimonio stesso, ovvero atti a dimostrare che, nel momento del matrimonio, vi era già prole concepita.

Art. 2.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria, della Milizia nazionale della strada e del Corpo della polizia coloniale, il comandante del corpo o capo servizio, raccolti a mezzo dei carabinieri Reali e della Prefettura gli elementi informativi riguardanti la posizione sociale, la condotta morale e politica, le condizioni di salute della promessa sposa e dei di lei famigliari, trasmette per via gerarchica la domanda al Ministero competente dopo avervi apposto il proprio visto a dimostrazione della regolarità della domanda ed aver espresso il suo motivato parere circa la convenienza della progettata unione.

Alla domanda debbono essere allegati, in originale, i fogli contenenti le informazioni raccolte e la copia dello stato di servizio dell'ufficiale.

Le autorità superiori per il tramite delle quali la domanda deve passare vi aggiungono tutte le osservazioni che ravvisano opportuno ed esprimono il loro esplicito e motivato parere circa l'accoglimento dell'istanza.

Art. 3.

Per gli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica il comandante del corpo o capo servizio trasmette per via gerarchica la domanda al Ministero competente, dopo avervi apposto il visto a dimostrazione della regolarità della domanda stessa e dopo averla corredata delle notizie che eventualmente fossero a sua conoscenza, sia direttamente che per voce pubblica, e di tutte quelle osservazioni che ritenesse di fare nei riguardi della convenienza della progettata unione.

Le autorità, per il tramite delle quali la domanda è trasmessa al Ministero competente, devono anch'esse munirla del loro visto e corredarla delle notizie che eventualmente fossero a loro conoscenza e del parere circa la convenienza della progettata unione.

Le informazioni sul conto della promessa sposa e della di lei famiglia sono assunte direttamente dal Ministero competente a mezzo, a seconda dei casi, dei carabinieri Reali o della Regia prefettura o del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Il Ministro competente se, sulla base degli elementi informativi raccolti, non ravvisi conveniente la progettata unione, ne fa relazione a S. M. il RE e ne prende gli ordini: in caso contrario promuove senz'altro il Regio assentimento e ne rilascia certificato all'ufficiale.

Il certificato è trasmesso per il tramite gerarchico al richiedente, il quale ne rilascia ricevuta.

Art. 5.

La procedura stabilita dai precedenti articoli si adotta anche per le domande di Regio assentimento intese a regolarizzare la posizione dell'ufficiale che abbia contratto matrimonio in data precedente alla nomina a ufficiale in servizio permanente o matrimonio in extremis.

Art. 6.

L'ufficiale di stato civile, che trascrive atti di matrimonio celebrati da ministri di culto e riguardanti ufficiali delle Forze armate dello Stato, trasmette un estratto del relativo atto al Ministero cui l'ufficiale appartiene.

Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio di un ufficiale delle Forze armate.

Per i matrimoni celebrati all'estero l'atto di matrimonio, debitamente tradotto e autenticato, deve essere trasmesso al Ministero competente a cura dell'ufficiale interessato.

Agli ufficiali della Regia aeronautica, inoltre, si fa obbligo di produrre al comando o ufficio, dal quale direttamente dipendono, nei venti giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, due copie del relativo atto legalizzato e rilasciato dall'ufficio di stato civile. Una copia è trasmessa dal suddetto comando o ufficio al Comando del centro di reclutamento e di mobilitazione della rispettiva zona aerea territoriale e l'altra, per via gerarchica, al Ministero dell'aeronautica.

Art. 7.

Se il matrimonio non venga celebrato nel termine di sei mesi dalla data di notificazione del certificato di Regio assentimento, questo si intende privo di effetto e l'ufficiale per contrarre matrimonio, anche se con la stessa persona per la quale aveva ottenuto la Sovrana autorizzazione, deve fare una nuova domanda che sarà inoltrata con le modalità già indicate.

Art. 8.

L'ufficiale che abbia ottenuto il Regio assentimento per un matrimonio che poi non sia stato celebrato deve darne avviso per via gerarchica al Ministero dal quale dipende e restituire in pari tempo il certificato di Regio assentimento, oppure trasmettere in modo analogo un attestato dell'ufficio di stato civile comprovante che il certificato suddetto venne depositato presso gli uffici comunali, nel termine di venti giorni.

Art. 9.

Il Ministro competente che, o per le comunicazioni fattegli dall'ufficiale di stato civile o per informazioni in altro modo pervenutegli, ha indizio che un ufficiale delle Forze armate dello Stato abbia contratto matrimonio senza aver ottenuto il Regio assentimento o matrimonio non valido agli effetti civili oppure che, avendo contratto matrimonio in extremis, non abbia ottemperato nel termine prescritto alle disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, trasmette i relativi documenti al Regio avvocato generale militare, il quale, dopo aver assunto, ove lo creda, altre informazioni, se riscontra l'esistenza di alcuna delle contravvenzioni predette, redige analoga rappresentanza al Tribunale supremo militare.

Art. 10.

La rappresentanza del Regio avvocato generale militare di cui al precedente articolo, è notificata all'ufficiale con avvertenza che ha facoltà di presentare le sue difese entro il termine di trenta giorni; termine che il presidente del Tribunale supremo militare, su istanza dell'interessato, può prorogare.

Trascorso detto termine, il Regio avvocato generale militare, esaminate le ragioni esposte, ove l'ufficiale le abbia presentate, e disposti gli accertamenti che a seguito di esse ritenga necessari, formula le conclusioni e le trasmette al Tribunale supremo militare.

Il Regio avvocato generale militare trasmette gli atti al Tribunale supremo militare con le proprie conclusioni anche nel caso che, a seguito della istruttoria della pratica o per le ragioni esposte dall'interessato, ritenga non esistere alcuna delle contravvenzioni di cui al precedente articolo 9.

Art. 11.

Il Tribunale supremo militare delibera in Camera di consiglio.

Qualora però non riscontri sufficientemente chiarito lo stato delle cose, ordina nuovi incombenti e delega uno dei suoi membri per eseguirli.

Art. 12.

Una copia della declaratoria del Tribunale supremo militare è trasmessa, per cura del Regio avvocato generale militare, al Ministero competente.

Art. 13.

Nella cancelleria del Tribunale supremo militare sono istituiti speciali registri per le iscrizioni delle deliberazioni indicate all'articolo 11 del presente decreto e degli atti e documenti che ad esse si riferiscono.

Art. 14.

Gli ufficiali, i quali pel disposto dell'articolo 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, non sono soggetti all'obbligo di chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio, debbono inviare al Ministero da cui dipendono, per le conseguenti annotazioni sui documenti matricolari, un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal competente ufficio di stato civile.

Art. 15.

Per ottenere, a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, la declaratoria di libera disponibilità della rendita, gli ufficiali interessati debbono trasmettere direttamente alla cancelleria del Tribunale supremo militare un ricorso redatto sulla prescritta carta da bollo.

A tale ricorso dovrà essere allegato un vaglia del prescritto importo, intestato al cancelliere capo del Tribunale supremo militare, nonchè i titoli da svincolare o le note ipotecarie da cancellare.

L'Amministrazione dalla quale dipende o dipendeva l'ufficiale rimane estranea a tutti i provvedimenti cui dà luogo la cancellazione del vincolo ipotecario o lo svincolo dei titoli del consolidato pubblico, o garantiti dallo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1938-XVI, n. 1563.

Dichiarazione di chiusura, a tutti gli effetti di legge, della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Imprese Elettriche » con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933 con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Imprese Elettriche » con sede in Torino;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, i liquidatori hanno adempiuto alle disposizioni loro impartite relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Imprese Elettriche » con sede in Torino, disposta con R. decreto 22 giugno 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1564.

Durata del ciclo di operazioni militari aeronautiche nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1499;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, e di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I fatti d'arma aeronautici svoltisi nell'Africa Orientale Italiana a partire dal 1° gennaio 1938-XVI, fino alla data del 30 giugno 1938-XVI, sono considerati avvenuti in ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle colonie, agli effetti dell'applicazione degli articoli 38 e 39 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; e dell'art. 101, 2° comma, del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2172.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. 1565.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « XXVIII Ottobre » di Gallipoli.

N. 1565. R. decreto 12 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « XXVIII Ottobre » di Gallipoli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. 1566.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « 9 Maggio XIV » di Caltanissetta.

N. 1566. R. decreto 12 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « 9 Maggio XIV » di Caltanissetta viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1938-XVI, n. 1567.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 39 chiese in provincia di Bergamo.

N. 1567. R. decreto 12 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 39 chiese in provincia di Bergamo e comprese nella Diocesi di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 luglio 1938-XVI, n. 1568.

Accordo economico collettivo tra agricoltori e commercianti per la compra-vendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico collettivo per la compra-vendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati, stipulato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 30 settembre 1937-XV, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Federazione nazionale dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei Consorzi per l'ortoflorofrutticoltura;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura nella sessione 23-24 febbraio 1938-XVI, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 5 luglio 1938-XVI, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XIII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'unito testo di accordo economico collettivo per la compra-vendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati, fra agricoltori e commercianti, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Accordo economico collettivo per la compra-vendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati, fra agricoltori e commercianti.

L'anno 1937-XV il giorno 30 del mese di settembre in Roma, la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal presidente on. Mario Muzzarini,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dal presidente on. Franco Angelini, e

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dal presidente, commendatore Francesco Boccadifuoco,

con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei Consorzi per l'ortoflorofrutticoltura, rappresentata dal presidente on. principe Rodolfo Borghese,

riconosciuta la necessità che per la difesa economica della produzione agricola, la compra-vendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati fra agricoltori e commercianti siano regolate da norme generali e costanti, in uno spirito di concreta collaborazione corporativa e nell'interesse comune delle categorie agricole e commerciali, stipulano il seguente accordo economico collettivo:

Art. 1.

I rapporti economici, per la compra-vendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati fra agricoltori e commercianti, sono regolati dal presente accordo economico collettivo a carattere nazionale.

Art. 2.

Le operazioni di compra-vendita fra agricoltori e commercianti possono essere effettuate soltanto in base a misure del sistema metrico decimale, e per le specie distinate allo sgusciamento, saranno effettuate in base alla resa effettiva.

Art. 3.

E' fatto divieto di effettuare vendite a termine sul raccolto futuro, salvo quanto è disposto dal seguente art. 4.

Art. 4.

Con accordo da stabilirsi di anno in anno fra le organizzazioni stipulanti, sarà dichiarata, per i diversi prodotti, la data di apertura della campagna, che dovrà essere fissata in epoca in cui la produzione è da considerarsi assicurata ed entro termini che consentano le vendite a consegna per spedizioni differite.

Art. 5.

Saranno costituite quattro Commissioni, aventi sede in Bari, Catania, Messina e Napoli, ciascuna composta da due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, tre rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive.

Tali Commissioni hanno il compito di rilevare l'andamento dei mercati di produzione e di consumo nazionali ed esteri e di accertare i prezzi correnti sui mercati di consumo per le diverse varietà e qualità dei prodotti: esse avranno sede presso i Consigli provinciali corporativi, sotto la presidenza del prefetto-presidente del Consiglio provinciale corporativo o di un suo delegato.

Art. 6.

Presso il Ministero delle corporazioni sarà costituita una Commissione centrale, composta da: due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, e un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero. Essa sarà presieduta dal vice presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura o da un suo delegato.

Tale Commissione ha il compito di dare direttive alle Commissioni di cui al precedente art. 5 e di curarne il coordinamento.

Art. 7.

I prezzi accertati dalle Commissioni di cui all'art. 5 sono resi pubblici mediante affissione presso le Associazioni sindacali delle Provincie interessate, e a cura della Commissione centrale di cui all'art. 6 mediante pubblicazione sulla stampa o a mezzo di diffusione radio.

Art. 8.

Le parti si impegnano a stipulare, entro sei mesi dalla approvazione del presente accordo, un regolamento per la sua applicazione e contratti-tipo per l'unificazione delle norme comuni di compra-vendita.

Tale regolamento e tali contratti-tipo saranno approvati dalla Commissione centrale di cui all'art. 6.

Art. 9.

Nel caso di controversie individuali aventi per oggetto la materia prevista dal presente accordo, la parte, prima di adire la Magistratura competente, deve informare l'Associazione sindacale, dalla quale è rappresentata, per un eventuale tentativo di conciliazione.

Art. 10.

In caso di inosservanza del presente accordo, si applicano, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni sindacali, quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 11.

Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo ove non venga denunziato da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. *La Confederazione fascista degli agricoltori*
MARIO MUZZARINI

p. *La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
FRANCO ANGELINI

p. *La Federaz. naz. fasc. dei commercianti di prodotti ortofrutticoli*
FRANCESCO BOCCADIFUOCO

p. *La Federaz. naz. fascista dei consorzi per l'ortoflorofrutticoltura*
RODOLFO BORGHESE

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 ottobre 1938-XVI.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Atri (Teramo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XVI, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori cav. uff. Guglielmo Torinese e dott. Giovanni Sorricchio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Atri, con sede in Atri, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1938-XVI.
Revoca della concessione di rivendita delle banane nel Regno alla ditta Bertani Alice in Panattoni, di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, e riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937-XVI, con cui alla ditta Bertani Alice in Panattoni fu accordata la concessione di rivendita delle banane per la zona della Campania, Lucania e Calabria con sottozone provincie di Napoli e Lucania;

Vista la domanda presentata alla R. Azienda monopolio banane dalla ditta sopracitata per ottenere la revoca della concessione stessa;

Considerata l'opportunità di accogliere detta domanda anche per l'inadempienza della ditta stessa alla clausola n. 8 del disciplinare di concessione;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Bertani Alice in Panattoni è revocata la concessione di rivendita delle banane nelle zone della Campania, Lucania e Calabria, sottozone provincie di Napoli e Lucania, con decorrenza dal 18 agosto 1938-XVI.

Art. 2.

Copia del presente decreto sarà comunicata alla ditta a cura della R. Azienda monopolio banane, la quale è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(3877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 134.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6795 — Data: 3 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Magliocco Vincenzo fu Giovanni. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1836. — Data: 19 aprile 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Viterbo. — Intestazione: Filippini Torquato fu Eustacchio. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36. — Data: 29 gennaio 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Brescia. — Intestazione: Zani Giovanni fu Michele. — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella prestito Littorio, capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352. — Data: 12 luglio 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: La Franca Sebastiano fu Francesco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1062. — Data: 28 giugno 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Catania. — Intestazione: De Robertis Maria fu Eugenio. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7129. — Data: 7 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Cordova Vincenza fu Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7131. — Data: 7 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Cordova Vincenza fu Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7132. — Data: 7 marzo 1938. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Palermo. — Intestazione: Cordova Vincenza fu Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale: L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3845)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 135.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 633021 (serie 6ª) di L. 133 rilasciata il 30 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Orciano (Pesaro) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ercolani Don Ezio fu Gaetano per 10/16 Lanzillo Anna, Maria e Vittorio di Angelo, ed Ercolani Gaetano per 6/16 sull'art. 11 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Tomucci Costantino fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Pesaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 136.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 12809 (serie 3ª) di L. 800 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di San Fele (Potenza) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gabriele Faggella sull'articolo 71 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Faggella Gabriele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 137.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 139695 di L. 217, serie 2ª n. 666629 di L. 433,20 e serie 2ª numero 666762 di L. 433,20 rilasciate rispettivamente il 30 marzo 1937, 14 giugno 1937 e 15 luglio 1937 dalla Esattoria di Rivarolo Canavese (comune di Favria - Oglianico) per versamento di alcune quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Perotti Lucia di Giov. Battista ved. Vaira usuf. e Vayra Antonio-Secondo fu Domenico propriet.: per l'art. 246 ruolo terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito, alla Banca popolare cooperativa di Novara, sede di Torino.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 277305 serie 1ª di L. 1600, rilasciata il 9 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Basiliano (Udine) per pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovute dalla ditta Di Benedetto Pietro di Sante sull'art. 186 ruolo terreni per L. 1100 e sull'art. 5 del ruolo fabbricati per L. 500, con delega ad esso Di Benedetto Pietro di Sante per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Udine, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 859052 di L. 116,75 e n. 859141 di L. 116,65 serie 1ª emesse rispettivamente il 10 marzo 1937 ed il 30 aprile 1937 dall'Esattoria di Chiaromonte (Potenza) per pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare) dovuta dalla ditta Vitale Maria Celestina fu Vincenzo ved. Di Gese usufruttuaria e Di Gese

Nicola, Antonio, Vincenzo, Andrea e Maria fratelli e sorelle fu Vito Michele per 2/3 e Vitale Maria Celestina suddetta per 1/3 proprietari sull'art. 122 del ruolo terreni del comune di S. Arcangelo, con delega a Di Gese Maria fu Vito Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 027623 serie 1ª di L. 600, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria di Valdigna d'Aosta per versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta sull'art. 129 fabbricati del comune di Courmayeur, con delega a Vitale Michele fu Lancilotto per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Aosta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 939141, serie 3ª, di L. 233, rilasciata il 23 giugno 1937 dall'Esattoria di Cava dei Tirreni, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, sull'art. 794 terreni, con delega a Roma Francesco fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 142.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 410247 (serie 1ª) di L. 170 rilasciata il 2 aprile 1937 dalla Esattoria comunale di Rosolini (Siracusa) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Armieri Antonino fu Salvatore e Savasta Concetta di Gaetano, coniugi, sull'art. 11 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Cassone Carmelo fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 143.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 767503, serie 1ª, di L. 83,30 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Foresto Sparso (Bergamo), pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pleboni Giuseppe fu Luigi sull'art. 6 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Plebani Giuseppe pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bergamo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 143-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 767502 (serie 1ª) di L. 116,65 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Foresto Sparso (Bergamo) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Plebani Giuseppe fu Luigi sull'art. 91 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Plebani Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 144.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 27653 (serie 1ª) di L. 1100 rilasciata il 22 marzo 1937 dalla Esattoria di Valdigna (Aosta) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta, Guichardaz Flavio fu Antonio sull'art. 60 del ruolo fabbricati del comune di Courmayeur con delega a Revel Eugenio di Lorenzo pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3842)

MINISTERO DELLE FINANZE

Inizio delle operazioni di frazionamento gratuito dei titoli al portatore del Prestito nazionale « Rendita cinque per cento ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 8 settembre 1938-XVI;

Dispone:

Col giorno 15 ottobre 1938-XVI, avranno inizio le operazioni di frazionamento gratuito dei titoli al portatore di grosso taglio del Prestito nazionale « Rendita cinque per cento », in altri, dei tagli da lire cento e cinquecento, di capitale nominale.

I titoli da frazionare dovranno essere presentati alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, giusta le norme indicate nel decreto 8 settembre 1938-XVI.

L'esenzione dalle tasse di bollo, di concessione governativa e di registro, concessa per siffatte operazioni, avrà la durata di sei mesi, dalla data di sopra indicata fino al 14 aprile 1939-XVII.

Roma, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3892)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 199
del 10 ottobre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,65
Francia (Franco)	50,80
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,79
Belgio (Belga)	3,2115
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,58
Danimarca (Corona)	4,06
Norvegia (Corona)	4,57
Olanda (Fiorino)	10,3275
Polonia (Zloty)	356,65
Portogallo (Scudo)	0,8256
Svezia (Corona)	4,685
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0800
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,09
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,625
Id. 3,50 % (1902)	70,675
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Id. Id. 5 % (1936)	93,275
Rendita 5 % (1935)	93,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,10
Id. Id. 5 % - Id. 1941	103,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,40

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pabillonis (Cagliari), Simaxis (Cagliari), Ussana (Cagliari), Dorgali (Nuoro), Seui (Nuoro) e Silanus (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Matta Carlo fu Felice, per la Cassa comunale di credito agrario di Pabillonis (Cagliari);

Secci Uras Antonio fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Simaxis (Cagliari);

Serra Raffaele di Sebastiano, per la Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari);

Spanu Pietro fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro);

Dessì Tomaso fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro);

Deriu Giov. Antonio di Giuseppe Maria, per la Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3853)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Quartu S. Elena (Cagliari), Siliqua (Cagliari), Arbatax di Tortolì (Nuoro), Atzara (Nuoro) e Giave (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Puddu cav. Francesco fu Tomaso, per la Cassa comunale di credito agrario di Quartu S. Elena (Cagliari);

Pittau Sebastiano fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Siliqua (Cagliari);

Cabras dott. Cirillo fu Tomaso, per la Cassa comunale di credito agrario di Arbatax di Tortolì (Nuoro);

Mura Pietro di Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro);

Delrio dott. Giuseppe fu Pietro Paolo, per la Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3852)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti « Maria SS. della Cintura », con sede in Palermo, in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 ottobre 1936-XIV che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa depositi e prestiti « Maria SS. della Cintura » con sede in Palermo, ed ha disposto la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 ottobre 1936-XIV con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il dott. Vincenzo Corona, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. dott. Francesco Paolo Scorsone è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa depositi e prestiti « Maria SS. della Cintura » avente sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. dott. Vincenzo Corona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3851)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Valdaora (Bolzano), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 26 settembre 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Valdaora (Bolzano), in liquidazione, il signor Giuseppe Hörmann fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3885)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, con sede in S. Giovanni, frazione del comune di Valle Aurina (Bolzano).

Nella seduta tenuta il 18 settembre 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valle Aurina, con sede in S. Giovanni, frazione del comune di Valle Aurina (Bolzano), il signor Fioravante Pallaoro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3886)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Accettura (Matera).

Nella seduta tenuta il 24 settembre 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Accettura (Matera) il dott. Domenico Tancredi di Francesco è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3887)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino (Perugia).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino, avente sede in Gualdo Tadino (Perugia), disposta in data 13 settembre 1937-XV e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3888)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488

SEDE DI ROMA

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », nonchè distruzione di titoli al portatore.

Si notifica che il 2 novembre 1938-XVII, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale Serie speciale « Città di Torino ».*

Estrazione a sorte di:

N. 335 titoli di una obbligazione
» 1070 » » cinque obbligazioni
» 1030 » » dieci obbligazioni

e così in totale 2435 titoli, per n. 15.985 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 7.992.500.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale Serie speciale « Città di Trieste ».*

Estrazione a sorte di:

N. 135 titoli di una obbligazione
» 70 » » cinque obbligazioni
» 140 » » dieci obbligazioni
» 46 » » venticinque obbligazioni

e così in totale n. 391 titoli per n. 3035 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un capitale nominale complessivo di L. 1.517.500.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale Serie speciale « Città di Venezia ».*

Estrazione a sorte di n. 250 titoli decupli rappresentanti 2500 obbligazioni di L. 500 cadauna, e così in complesso un capitale nominale di L. 1.250.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale Serie speciale « Città di Catania ».*

Estrazione a sorte di n. 105 titoli decupli, rappresentanti 1050 obbligazioni di L. 500 ciascuna, e così in totale un capitale nominale di L. 525.000.

e) Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

Il presidente: A. BENEDUCE

(3893)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo di 2ª classe dei comuni di Venaria Reale, Tortona, Montichiari, Este, Piombino e Tolentino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Venaria Reale (Torino), Tortona (Alessandria), Montichiari (Brescia), Este (Padova), Piombino (Livorno) e Tolentino (Macerata), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopraindicate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 10 dicembre 1938-XVII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30; da effettuarsi mediante vaglià postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera b) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera c) del presente decreto devono produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare, per i capi ripartizione il certificato da cui risulta la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati devono indicare il posto al quale intendono concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3889)

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Veduta la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a ricoprire i posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936 e di cui al bando in data 31 del mese successivo (graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dal Ministero dell'interno in data 31 dicembre 1936-XV);

Veduto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria anzidetta, qui sotto trascritta, è approvata.

1.	Pietropolli Charmet dott. Giorgio	con voti 53,13
2.	Benini dott. Pietro	» 52,95
3.	Cottin dott. Giovanni	» 51,45
4.	Tessari dott. Gio Batta	con voti 50,84
5.	Tabanelli dott. Mario	» 50,18
6.	Borghero dott. Tarquinio	» 50,02
7.	Tasso dott. Guglielmo	» 49,40
8.	Politi dott. Domenico	» 49,36
9.	Zanon dott. Giovanni	» 49,29
10.	Carretta dott. Luigi	» 48,31
11.	Pilloni dott. Silvio	» 48,27
12.	Signori dott. Gino	» 47,77
13.	Vian dott. Guido (R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176)	» 47,40
14.	Zaniol dott. Arturo	» 47,40
15.	Pegoraro dott. Mario	» 46,77
16.	Baratto dott. Mario	» 44,36
17.	Chiesa dott. Gino Silvio (R. D. L. citato)	» 44,18
18.	De Grisogono dott. Giovanni	» 44,18
19.	Conte dott. Giuseppe	» 43,81
20.	Bolla dott. Luigi	» 43,59
21.	Del Favero dott. Isidoro (R. D. L. citato)	» 43,45
22.	Favaro dott. Eros	» 43,45
23.	Menichella dott. Donato	» 43,26
24.	Baccin dott. Vittore	» 43,18
25.	Montesanto dott. Mario	» 42,13
26.	Quattrocchi Salvo dott. Francesco	» 41,72
27.	Scalco dott. Giovanni	» 41,45
28.	Zannini dott. Oscar (R. D. L. citato)	» 40,90
29.	Sciaccia dott.ssa Maria Pia	» 40,90
30.	Boxich dott. Giuseppe (R. D. L. citato)	» 38,90
31.	Impicciatore dott. Alfredo	» 38,90
32.	Bertoli dott. Antonio	» 38,63

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino degli atti ufficiali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FOSCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Veduto il proprio decreto in pari data e numero con il quale approvava la graduatoria dei concorrenti ai sette posti di medico chirurgo condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1936 e di cui al bando 31 dicembre 1936;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso anzidetto per la sede a lato di ciascun nominativo indicata:

Dott. Pietropolli Charmet Giorgio fu Gustavo, per la condotta I Reparto di Treviso;

Dott. Benini Pietro di Luigi per la condotta II Reparto di Treviso;

Dott. Cottin Giovanni di Osvaldo, per la condotta II Reparto di Montebelluna;

Dott. Borghero Tarquinio di Giuseppe, per la condotta di Cornuda;

Dott. Tasso Guglielmo fu Gaetano, per la condotta di Revine Lago;

Dott. Carretta Luigi di Tullio, per la condotta I Reparto di Volpago del Montello;

Dott. Signori Gino fu Ermenegildo, per la condotta consorziale di Possagno Paderno del Grappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del *Regno*, nel Bollettino degli atti ufficiali della provincia di Treviso e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello dei comuni di Treviso, Montebelluna, Cornuda, Revine Lago, Volpago del Montello, Possagno e Paderno del Grappa.

Treviso, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FOSCHI

(3829)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.